

Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali

ART. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:

- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.

3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, o in mancanza il Dirigente, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 100,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata.

3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;

c. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;

d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;

4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

5. Per importi superiori ad Euro 10.000,00 può essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

ART. 3 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.

2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con

le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 - Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
2. La durata del piano rateale **non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi** e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque). Dalla data di scadenza dell'ultima rata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.
3. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

ART. 5 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore.....